

REPUBBLICA ITALIANA



Prot. n. 19489 del 04/12/2024

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
SERVIZIO 2 - Assetto organizzativo e funzionale degli Enti
locali

autonomielocali.servizio2@regione.sicilia.it
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

CIRCOLARE N. 15 DEL 04/12/2024

OGGETTO: Personale di cui al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n.5/2014 e ss.mm.ii. - Copertura finanziaria prevista dal comma 8 - art. 26 della L.R. n° 8/2018
Erogazione trimestralità -

**Ai Legali Rappresentanti degli Enti locali
della Regione Siciliana**

LORO SEDI

e.p.c . Alle Associazioni rappresentative

- **A.N.C.I Sicilia**
- **A.S.A.C.E.L.**
- **A.S.A.E.L.**
- **Lega delle autonomie**

LORO SEDI

Con la presente Circolare - ad integrazione e parziale modifica delle circolari n.10 e n.11 del 25 maggio 2017 - si intendono aggiornare **le indicazioni operative relative alle istanze di corresponsione del fondo** ex art. 30 comma 7 della legge regionale n.5/2014 e s.m.i., ossia del contributo destinato alle Autonomie locali, quali Enti utilizzatori dei lavoratori appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili di cui alle leggi regionali n.85/1995, n.16/2006 e s.m.i., n.21/2003 e n.27/2007, n. 33/1996, art. 34 c.2 , nonché all'art. 12 della legge regionale n.13/2009. Tale aggiornamento si rende necessario al fine di implementare la procedura amministrativa - invero ormai collaudata - attuata dal competente Servizio 2 "" Assetto organizzativo e funzionale degli Enti locali"" del Dipartimento Regionale delle Autonomie locali, assicurandone lo svolgimento secondo i canoni della efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e, in particolar modo, della

economicità, prevedibilità e certezza, in ossequio ai criteri di cui all'art.1 della l.n.241/1990 e - conseguentemente - a garanzia del legittimo affidamento degli Enti coinvolti.

L'art. 30 comma 7 della **legge regionale n.5/2014** e ss. mm.ii. - istitutivo del fondo in argomento - individuando le finalità di siffatto contributo, recita testualmente: *“Per compensare gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un **Fondo straordinario** da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati”*.

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 30 comma 7 della Legge regionale n° 5/2014 e s.m.i. trovano copertura nell'autorizzazione di spesa disposta dal comma 8 dell'art. 26 della Legge regionale n° 8/2018 e s.m.i.

Appare opportuno evidenziare, inoltre, quanto disposto dal comma 7bis della medesima norma, così come modificato dall'art. 3 della l.r. n° 27/2016, che recita: *"I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente."*

La erogazione del contributo previsto si realizza in quote trimestrali, previa richiesta dell'Ente, sulla scorta di un piano di riparto - approvato annualmente con Decreto Assessoriale emanato di concerto con l'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Siffatto piano di riparto, giova rammentarsi, viene elaborato sulla scorta delle comunicazioni, relative al numero di unità del personale summenzionato, trasmesse dalle Autonomie locali beneficiarie.

Con specifico riferimento alla **forma e al contenuto dell'istanza**, appare opportuno evidenziare che quest'ultima dovrà:

- a)* essere **formulata utilizzando esclusivamente la modulistica allegata** (v. allegato A e allegato B) e, successivamente, inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ***dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it*** ;

b) L'istanza (ALL."A") dovrà essere **sottoscritta** dal legale rappresentante dell'Ente e corredata, **a pena di inammissibilità**, dall'allegato "B" contenente i dati della platea dei lavoratori interessati.

c) L'allegato "B", dovrà riportare il **dato puntuale e aggiornato** circa il numero delle unità di lavoratori in esame, e dovrà essere sottoscritta per attestazione dal responsabile del personale e dal responsabile dei servizi finanziari.

Con riguardo a tale profilo, occorre precisare incidentalmente che:

c₁) la mancata puntuale attestazione dei dati inerenti la platea dei lavoratori indicati nell'All. "B", costituisce condizione ostativa all'erogazione delle quote trimestrali in argomento;

c₂) in ossequio al principio di leale collaborazione, i Comuni sono tenuti a comunicare – con la dovuta tempestività - l'eventuale venir meno, per qualsivoglia motivo (mobilità – trasferimento – collocamento in quiescenza etc), delle unità lavorative comunicando la motivazione e la data della cessazione del rapporto di lavoro.

c₃) Circa la determinazione della platea dei lavoratori in questione, non assume rilievo, ai fini della quantificazione del contributo, la natura del contratto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato;

c₄) le eventuali somme erogate in eccedenza rispetto a quelle effettivamente spettanti, a causa di mancate comunicazioni o comunicazioni inesatte da parte degli Enti richiedenti - anche se relative ad esercizi finanziari pregressi - saranno oggetto di recupero ai sensi della norme vigenti.

In merito alla **procedura di formulazione dell'istanza di corresponsione** delle citate trimestralità, occorre rimarcare, parimenti, che i Comuni, i Liberi Consorzi comunali, le Città metropolitane e le Unioni di comuni sono tenuti a **utilizzare i modelli** di cui agli allegati "A" e "B", **secondo la scansione temporale** di seguito specificata:

- 1° trimestralità : dal 5 marzo
- 2° trimestralità : dal 5 giugno
- 3° trimestralità : dal 5 settembre
- 4° trimestralità: dal 5 dicembre

Al riguardo giova evidenziarsi che:

a) Nella considerazione che lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla erogazione della 4° trimestralità, conseguente all'acquisizione delle istanze da parte dei Comuni interessati, potrebbe non consentire l'erogazione del contributo spettante entro la chiusura dell'esercizio finanziario, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica potrà autorizzare ai sensi del comma 7 bis art. 30 della l.r. n.5/2014 e s.m.i.- l'erogazione di un acconto fino al 60% della 4° trimestralità; tale acconto risulta erogabile a

favore degli enti che abbiano già beneficiato delle precedenti trimestralità, nelle more della richiesta di erogazione della stessa.

b) L'eventuale ricorso alla suddetta procedura di anticipazione determinerà la necessità di **differire al 05 gennaio** dell'anno successivo la data utile per la richiesta della 4° trimestralità, o del relativo saldo, circostanza di cui verrà data evidenza attraverso apposito **Avviso** pubblicato sul sito del Dipartimento delle Autonomie locali;

c) la presentazione dell'istanza relativa a ciascuna trimestralità dovrà avvenire, necessariamente, a decorrere dalle predette date;

d) l'invio anticipato delle istanze in esame ne determinerà l'improcedibilità – senza che si provveda a darne alcun riscontro formale;

e) Non sono ammissibili istanze avente ad oggetto più trimestralità ;

Tali indicazioni operative troveranno piena applicazione già a partire dalla richiesta di erogazione della 4° trimestralità, o del saldo residuo della stessa, relativa al corrente esercizio finanziario (2024).

Eventuali richieste di chiarimenti inerenti alle indicazioni attuative della presente potranno essere indirizzate al **Servizio 2 - “Assetto organizzativo e funzionale degli Enti locali”**, tramite il seguente indirizzo di posta elettronica:

autonomielocali.servizio2@regione.sicilia.it

La presente circolare, unitamente alla modulistica allegata, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento delle Autonomie locali.

Il Dirigente del Servizio 2

Vito Vanella

Il Dirigente Generale

Salvatore Taormina

L'Assessore per le Autonomie locali
e la Funzione Pubblica
On.le Andrea Messina